

"INTERNAL DEALING CODE"

REGOLE DI COMPORTAMENTO

per i **"soggetti rilevanti"** e le **"persone strettamente legate"** ad essi, che effettuano operazioni sugli strumenti finanziari della Società.

Premessa

In osservanza di quanto disposto dall'art. 19 del Regolamento (UE) 596/2014 (di seguito **Reg. (UE) n. 596/2014**) relativo alle "Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione", il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. (nel seguito **"Elica"** o la **"Società"**) ha approvato le seguenti regole di comportamento in merito al trattamento informativo da riservare alle operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dalla Società.

La finalità delle presenti regole è quella di assicurare la massima trasparenza ed omogeneità informativa nei confronti della Società, della CONSOB e del mercato relativamente alle **"Operazioni Rilevanti"** aventi ad oggetto azioni emesse da Elica (nel seguito le **"Azioni"**) e/o altri **"Strumenti Finanziari"** ad essa collegati, compiute dai **"Soggetti Rilevanti"** e dalle **"Persone Collegate"**, come definiti di seguito.

Si precisa che l'osservanza delle regole contenute nel presente documento non esonera i Soggetti Rilevanti e le Persone Collegate di rispettare altre norme di legge o regolamentari in materia, quali, a mero titolo esemplificativo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti, nonché quelle relative all'abuso delle informazioni privilegiate.

1. Definizioni: Soggetti Rilevanti - Persone Collegate Operazioni Rilevanti

1.1 Definizioni

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre clausole delle presenti regole di comportamento, ai fini delle stesse, i termini e le espressioni di seguito elencate hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi, essendo inteso che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa:

1.1.1 Ai sensi degli artt. 3, paragrafo 1, punto 25, Reg. (UE) n. 596/2014 per **"Soggetti Rilevanti"** si intendono:

- a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società;
- b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di tale Società.

1.1.2 Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, punto 26, Reg. (UE) n. 596/2014, per **"Persone Collegate"** si intendono:

- a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;

- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o
- d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

1.1.3 Per "Operazioni Rilevanti" si intendono le operazioni finanziarie oggetto di comunicazione a termini di legge o di regolamentazione applicabile.

1.1.4 Con riferimento ai soggetti di cui ai paragrafi 1.1.1 e 1.1.2, le Operazioni Rilevanti sono elencate, in modo non esaustivo, all'art. 19, paragrafo 7, Reg. (UE) n. 596/2014 e all'art. 10 del Regolamento delegato (UE) 522/2016 e includono tutte le operazioni condotte per conto proprio dai Soggetti Rilevanti nonché dalle Persone Collegate.

In particolare:

- ai sensi dell'art. 19, paragrafo 7, del Reg. (UE) 596/2014:
 - a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte di un Soggetto Rilevante o di una Persona Collegata;
 - b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Collegata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
 - c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
 - i. il contraente dell'assicurazione è Soggetto Rilevante o una Persona Collegata;
 - ii. il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - iii. il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.
- Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento delegato (UE) 522/2016:
 - a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
 - b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a un Soggetto Rilevante o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
 - c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
 - d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
 - e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
 - f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, comprese le opzioni put e le opzioni call, e di warrant;
 - g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
 - h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
 - i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle

operazioni;

- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del Reg. (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), se così previsto dall'articolo 19 del Reg. (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona Collegata, se così previsto dall'articolo 19 del Reg. (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o Persona Collegata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Ai fini delle presenti regole di comportamento, sono escluse con riferimento ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Collegate, le operazioni entro la soglia di Euro 50.000 (cinquantamila/00) entro l'anno civile, ovvero entro il diverso limite massimo indicato dall'autorità competente. La soglia è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni relative alle Azioni e/o Strumenti Finanziari, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Collegate a questi. L'obbligo di comunicazione, salvo il diverso limite indicato dall'autorità competente, si applica a tutte le Operazioni Rilevanti successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 50.000 (cinquantamila/00) nell'arco dello stesso anno civile per conto di ciascun Soggetto Rilevante e per conto delle Persone Collegate a questi.

1.1.5 Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, punto 15, della Direttiva 2014/65/UE, per **"Strumenti Finanziari"** si intendono:

- 1) Valori mobiliari.
- 2) Strumenti del mercato monetario.
- 3) Quote di un organismo di investimento collettivo.
- 4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.
- 5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione).
- 6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica.
- 7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 della presente sezione e non abbiano scopi commerciali, aventi le

caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati.

- 8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.
- 9) Contratti finanziari differenziali.
- 10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione;
- 11) Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).

1.2 Soggetto Preposto

1.2.1 Il soggetto incaricato di effettuare le comunicazioni di cui alle presenti regole di comportamento (nel seguito, il "**Soggetto Preposto**") ed il suo sostituto sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce l'eventuale remunerazione ed è altresì competente per quanta riguarda la revoca e il rinnovo della nomina degli stessi.

Qualora il Consiglio di Amministrazione della Società provveda a nominare un nuovo Soggetto Preposto e/o sostituto darà comunicazione ai Soggetti Rilevanti e, se del caso, a CONSOB e Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") dei nuovi nominativi.

1.2.2 Alla data dell'approvazione delle presenti regole di comportamento, il *Soggetto Preposto*, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è l'*Investor Relations Director*, mentre il sostituto del Soggetto Preposto è il *Corporate Governance Manager*.

1.2.3 Il Soggetto Preposto provvede a:

- a) verificare la corretta applicazione della procedura diretta a identificare i Soggetti Rilevanti e a predisporre e mantenere aggiornato un elenco di tali Soggetti Rilevanti e delle Persone Collegate; nonché ad aggiornare ed a conservare l'archivio di cui al successivo articolo 1.3.7;
- b) effettuare, per conto della Società, ogni comunicazione a CONSOB, a Borsa Italiana e al mercato che debba essere effettuata dalla Società ai sensi del presente documento;
- c) vigilare sull'applicazione delle presenti regole di comportamento e riferire al Consiglio di Amministrazione della Società.

1.3 Procedura per l'individuazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Collegate

1.3.1 I Soggetti Rilevanti ai sensi del precedente articolo 1.1.1 lettere a) e b) individuati dal Consiglio di Amministrazione ai fini di cui all'applicazione del presente Codice, alla data dell'approvazione delle presenti regole di comportamento sono quelli elencati nell'Allegato 1.

Il Consiglio di Amministrazione di Elica potrà indicare, anche per periodi di tempo limitati, in relazione all'attività svolta o all'incarico affidato, ulteriori Soggetti Rilevanti, così come potrà modificare l'elenco di cui all'Allegato 1 al fine del relativo adeguamento ai cambiamenti nella struttura organizzativa della Società e del gruppo a cui la Società fa capo. Di tale individuazione - e dei relativi eventuali limiti temporali - dovrà essere fornita immediata comunicazione al diretto interessato e al *Soggetto Preposto*.

1.3.2 Il Soggetto Preposto consegnerà ai Soggetti Rilevanti, indicati al precedente articolo 1.1.1 lettere a) e b), rispettivamente all'atto dell'accettazione della nomina per quanta riguarda i Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 1.1.1 lettera a), o all'atto dell'assunzione o nomina in qualità di dirigente ovvero del conferimento dell'incarico per quanta riguarda i Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 1.1.1 lettera b) (insieme la "Nomina"),

e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla data della Nomina, copia delle presenti regole di comportamento nonché la documentazione di cui all'Allegato 2 (Dichiarazione di accettazione delle disposizioni di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 19, Regolamento n. 596/2014, ed autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile - relativo ai Soggetti Rilevanti).

1.3.3 All'atto della consegna della copia delle presenti regole di comportamento e del suddetto modulo/questionario, il Soggetto Preposto dovrà comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti i propri recapiti, indicando, in particolare, il proprio numero di telefono, il proprio domicilio e il proprio indirizzo e-mail. Alla data di approvazione delle presenti regole di comportamento, tali recapiti sono quelli indicati al successivo articolo 3.2. In caso di variazione di tali recapiti, il *Soggetto Preposto* dovrà provvedere a consegnare ai Soggetti Rilevanti un documento che indichi eventuali aggiornamenti dei propri recapiti.

1.3.4 I Soggetti Rilevanti provvederanno a comunicare al *Soggetto Preposto* qualsiasi variazione inerente ai dati comunicati ai sensi delle presenti regole di comportamento tempestivamente e comunque entro cinque giorni dalla data in cui tale variazione si è verificata.

1.3.5 Ogni qualvolta le presenti regole di comportamento siano modificate e/o integrate, il Consiglio di Amministrazione ne darà informazione al *Soggetto Preposto*, che provvederà a trasmetterne ai Soggetti Rilevanti una copia insieme al modulo/questionario Allegato 2; tale allegato, in caso di modifica rispetto alla precedente documentazione presentata dovrà essere nuovamente compilato e restituito alla Società entro e non oltre dieci giorni dalla consegna.

1.3.6 Ogni Soggetto Rilevante deve fornire, mediante comunicazione scritta, al Soggetto Preposto entro otto giorni dalla richiesta, ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone Collegate necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al presente codice.

1.3.7 Il Soggetto Preposto provvederà a conservare ed a mantenere aggiornato, presso la sede della Società, un archivio contenente l'originale della documentazione ricevuta dai Soggetti Rilevanti ai sensi del presente codice.

L'Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Collegate riporta in ordine alfabetico, ove disponibili, i dati riferiti ad ogni singolo soggetto iscritto ed in particolare con riguardo ai Soggetti Rilevanti:

- nome e cognome;
- carica ricoperta e data di conferimento della relativa qualifica o incarico;
- informazioni anagrafiche (luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza ed indirizzo per le eventuali comunicazioni);
- indirizzo email;
- data di iscrizione ed eventuale data in cui è venuta meno la rilevanza dei medesimi soggetti ai fini dell'adempimento agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente e dal presente codice.

Per le persone collegate:

- nome e cognome (ovvero, in caso di persone giuridiche, la denominazione sociale); luogo e data di nascita
- codice fiscale; tipo di legame;
- l'indicazione del nominativo del Soggetto Rilevante a cui è riferita la correlazione;
- data di iscrizione ed eventuale data in cui è venuta meno la correlazione dei medesimi soggetti ai fini dell'adempimento agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente e dal presente codice.

2. Ambito di applicazione

2.1 Le presenti regole si applicano ai Soggetti Rilevanti (e alle Persone Collegate per quanto di loro competenza) ancorché gli stessi non abbiano restituito al *Soggetto Preposto* il modulo/questionario Allegato

sub 2 alle presenti regole di comportamento, debitamente compilato e sottoscritto.

2.2 I Soggetti Rilevanti notificano, per iscritto, alle Persone Collegate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previste dalle norme di legge o regolamentari in materia e dalle regole di comportamento contenute nel presente documento.

3. Obbligo di comunicazioni in capo ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Collegate

I Soggetti Rilevanti devono comunicare alla Società, alla CONSOB e al pubblico le Operazioni Rilevanti poste in essere dagli stessi e dalle Persone Collegate, secondo le modalità indicate dalle presenti regole di comportamento e tramite il modulo Allegato 3.

3.1 Obblighi di comunicazione dei Soggetti Rilevanti e relativi termini

3.1.1 Ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 596/2014, i Soggetti Rilevanti indicati all'articolo 1.1.1 lettere a) e b), devono comunicare alla società emittente e alla Consob le Operazioni Rilevanti, entro tre giorni lavorativi a partire dalla data della loro effettuazione¹.

3.1.2 I Soggetti Rilevanti dovranno comunicare, alla Società, le Operazioni Rilevanti, con le modalità stabilite dal successivo articolo 3.2 delle presenti regole di comportamento entro e non oltre il giorno successivo dalla data della loro effettuazione.

3.2 Modalità di comunicazione alla Società

La comunicazione alla Società delle Operazioni Rilevanti deve essere effettuata da ciascun Soggetto Rilevante, nei termini di cui all' articolo 3.1.2 che precedono, facendo pervenire al *Soggetto Preposto*, lo Schema di cui all'Allegato 3, alle presenti regole di comportamento ("Allegato 3"), debitamente compilato e sottoscritto.

In particolare, i Soggetti Rilevanti, anche per conto dei Soggetti ad essi Collegati, comunicano le informazioni relative alle Operazioni al *Soggetto Preposto* mediante:

- trasmissione via e-mail a elicaspa@sicurezzapostale.it (attenzione *Investor Relations Director*). Qualora non sia possibile utilizzare il suddetto mezzo, gli obblighi di comunicazione potranno essere assolti con consegna a mano al recapito di seguito indicato:

ELICA S.p.A.

Via Ermanno Casoli n.
2 60044 Fabriano (AN)

Alla cortese attenzione dell'*Investor Relations Director*

I Soggetti Rilevanti sono in ogni caso tenuti a preannunciare al *Soggetto Preposto* l'inoltro della comunicazione mediante comunicazione da effettuarsi all'*Investor Relations Director* contattando il numero telefonico +39 (0) 732 610 240 o via email all'indirizzo investor-relations@elica.com.

Resta inteso che il *Soggetto Preposto* potrà in ogni momento comunicare ai Soggetti Rilevanti ulteriori modalità di comunicazione ovvero le eventuali modifiche alle modalità sopra elencate indirizzando tale comunicazione ai recapiti indicati dagli stessi nei moduli/questionari da essi sottoscritti.

3.3 Modalità e termini di comunicazione della Società

La Società, tramite il *Soggetto Preposto*, entro i termini previsti dalla normativa vigente, comunica:

i) a CONSOB, le comunicazioni dovute dai Soggetti Rilevanti, per sé e per le Persone Collegate, tramite invio dello Schema, di cui all'Allegato 3, al Sistema di Stoccaggio Autorizzato al quale la Società ha aderito ai sensi dell'articolo 65-septies del Regolamento Emittenti;

La comunicazione dovrà essere inviata a Consob anche a mezzo PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se

¹ Tale intendendosi la data di conferma dell'esecuzione dell'operazione, non rilevando la data di liquidazione.

il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

ii) al pubblico, mediante invio dello Schema, di cui all'Allegato 3, al Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate (SDIR) al quale la Società ha aderito ai sensi dell'articolo 65-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

Nei casi di disfunzioni operative e/o di interruzione del servizio dello SDIR ai fini della diffusione delle informazioni regolamentate, gli emittenti strumenti finanziari adempiono agli obblighi informativi nei confronti di (i) Consob via pec all'indirizzo consob@pec.consob.it, a (ii) Borsa Italiana via mail all'indirizzo info.lcs@euronext.com e a (iii) tre agenzie di stampa, di cui una a carattere europeo e due con diffusione nazionale

4. Limitazioni al compimento di operazioni (*Blocking periods*)

Allo scopo di prevenire ipotesi di conflitto di interessi e di conseguente pregiudizio per la Società, ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di effettuare, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, operazioni nei 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici ai sensi della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione degli eventuali interessati, potrà vietare o limitare il compimento di operazioni su strumenti finanziari nel corso di ulteriori periodi, in concomitanza di particolari eventi, dandone comunicazione ai Soggetti Rilevanti di volta in volta interessati.

Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di Amministrazione nei limiti consentiti dalla normativa vigente. In particolare, il Soggetto Rilevante che intende vendere le proprie azioni durante un periodo di divieto deve inviare, al Consiglio di Amministrazione, richiesta scritta motivata, contenente:

- la descrizione dell'operazione considerata;
- la spiegazione del carattere di eccezionalità delle circostanze;
- la dimostrazione che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di divieto.

L'autorizzazione ad operare da parte del Consiglio di Amministrazione può essere concessa in caso di:

- circostanze estremamente urgenti, impreviste, impellenti, non imputabili al Soggetto Rilevante e a condizione che tale persona non possa ragionevolmente adempiere l'impegno senza vendere le azioni in questione (esempio: adempimento di un impegno finanziario quale una richiesta giuridicamente opponibile, un'ordinanza di un tribunale, obblighi fiscali sorti prima dell'inizio del periodo);
- piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o un piano di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, a condizione che le caratteristiche, la natura (ad esempio acquisto o vendita, esercizio di opzioni o altri diritti), i tempi dell'operazione (ad esempio data di esecuzione, importo) siano state determinate, programmate e organizzate con ragionevole anticipo rispetto all'inizio del periodo di chiusura e pertanto l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni;
- in caso di operazioni o attività di negoziazione che non riguardano decisioni di investimento attive adottate dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, o che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi, o che sono operazioni o attività di negoziazione, compreso l'esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite.
-

5. Inosservanza delle regole di comportamento

La Società e il Soggetto Preposto non sono responsabili degli inadempimenti di informativa alla CONSOB e al mercato posti a carico della Società derivanti da omessa o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti

Rilevanti.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti sopra prescritti comporterà le responsabilità di cui alle vigenti normative.

Per i Soggetti Rilevanti che siano dipendenti di Elica, l'inosservanza potrà assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro ad essi applicabili, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura.

Per i Soggetti Rilevanti che siano componenti degli organi sociali della Società, della relativa violazione verrà fatta menzione nella relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione relativa al periodo nel quale la suddetta violazione sia stata compiuta ovvero sia stata accertata, senza pregiudizio di ogni ulteriore opportuna iniziativa o rimedio consentiti dalla normativa vigente.

6. Efficacia, adozione e modificazione delle regole di comportamento

Le regole di comportamento contenute nel presente documento entrano in vigore a far data dalla relativa approvazione e restano valide fintantoché l'ammissione alla negoziazione delle azioni della Società non venga meno per qualsivoglia ragione.

La Società adotta e modifica le presenti regole di comportamento mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

7. Trattamento dei dati personali

I dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Collegate saranno oggetto di trattamento nei termini ed ai fini dell'assolvimento alle disposizioni del presente documento e delle disposizioni normative in esso richiamate o ad esso connesse, ivi incluse quelle che impongono l'inserimento dei dati in questione all'interno della documentazione di bilancio, anche infra-annuale, concernente Elica e società da essa controllate.

Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante strumenti cartacei e/o elettronici idonei a memorizzare, organizzare e selezionare i dati stessi, nonché a consentirne la consultazione, l'estrazione ed il raffronto, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati, secondo le vigenti disposizioni.

Il conferimento di tali dati da parte degli interessati, a richiesta di Elica, è obbligatorio onde poter assolvere agli obblighi in parola.

I dati personali verranno conservati da Elica per un periodo di dieci anni.

Fabriano, 30 luglio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Francesco Casoli

ALLEGATO 1

Elenco Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 1.1.1 lettere a), e b) del presente Cadice, come aggiornata al giugno 2024:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- i membri del Collegio Sindacale;
- il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari;
- i dirigenti "strategici", intendendosi per tali i dirigenti di Elica S.p.A. che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

ALLEGATO 2

Dichiarazione di accettazione delle disposizioni di cui al documento predisposto ai sensi degli articoli 19, Regolamento n. 596/2014, ed autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Il sottoscritto _____, nato a _____, residente in _____,
Via _____, nella propria qualità di _____, preso atto di essere
incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti e di essere destinatario degli obblighi di comunicazione di cui alle
regole di comportamento approvate da ELICA S.p.A. ai sensi dell'articolo 19, Regolamento 596/2014,
("Internal Dealing Code")

TUTTO CIÒ PREMESSO

(i) attesta di aver ricevuto copia dell'*Internal Dealing Code*;

(ii) dichiara di aver letto e compreso e di accettare le disposizioni dell'*Internal Dealing Code* e di
impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza, alla loro osservanza;

(iii) comunica i seguenti recapiti personali: nato a _____ il
_____, codice fiscale _____, via _____, n. _____,
_____, n. tel. _____,
_____, n. fax _____ e indirizzo e-mail _____;

(iv) trasmette in allegato alla presente l'elenco delle Persone a lui Collegate e si impegna a
comunicare tempestivamente per iscritto al Soggetto Preposto ogni variazione circa le
informazioni ivi riportate.

(vi) dichiara di essere consapevole che dovrà comunicare alla Società le informazioni relative Operazioni
Rilevanti come definite nel medesimo Codice, con le modalità stabilite all'art. 3.2 dello stesso entro e non
oltre il giorno di mercato aperto successivo a partire dalla data della loro effettuazione;

(vii) si impegna a rispettare i predetti termini.

Data _____

Firma _____

Elenco delle Persone Collegate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) N. 596/2014.

Nome e Cognome	Grado di correlazione	Codice Fiscale e data e luogo di nascita

(La Società) _____

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento dei dati personali richiesti
in applicazione delle disposizioni del documento predisposto ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n.
596/2014.

Data _____

Firma _____

ALLEGATO 3

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome ⁴	
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica ⁵	
b)	Notifica iniziale/modifica ⁶	
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome ⁷	

⁴[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

⁵ [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente]

[Per le persone strettamente associate,

— indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;

nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]

⁶ [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

⁷ [Nome completo dell'entità.]

b)	LEI ⁸	
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento ⁹ Codice di identificazione ¹⁰	
b)	Natura dell'operazione ¹¹	

⁸ [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

⁹ [— Indicare la natura dello strumento:

- un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;
- una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.

¹⁰ — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

¹¹ [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (¹) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]

c)	Prezzo/i e volume/i ¹²	Prezzo/ i	Volume/i
d)	Informazioni aggregate ¹³ — Volume aggregato — Prezzo		

¹² [Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

¹³ [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:

e)	Data dell'operazione	
f)	Luogo dell'operazione ¹⁴	

¹
() Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;

— sono della stessa natura;

— sono effettuate lo stesso giorno e

— sono effettuate nello stesso luogo;

Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

[Informazioni sui prezzi:

— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;

— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

¹⁴ [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]